



*Qualche riflessione sul “solito” tema del capitale sociale nella prospettiva della riduzione\**

di **GIORGIO MEO**

**SOMMARIO:** **1.** IL CAPITALE IN FUNZIONAMENTO – **2.** PERDITA DEL CAPITALE: PROFILI CONTABILI E PROFILI GIURIDICI, DUE NOZIONI “SGHEMBE” – **3.** RIDUZIONE “REALE” DEL CAPITALE: L’EQUIVOCO DELL’ESPRESSIONE “REALE” – **4.** CAPITALE E PATRIMONIO NETTO – **5.** SINTESI: LA PERSISTENZA E LA “VARIAZIONE DEL CAPITALE” IN CORSO DI GESTIONE – **6.** RIDUZIONE OPERATA DALLA DELIBERA SOCIETARIA E DELIBERE ORGANIZZATIVE CONSEGUENTI A UNA MODIFICAZIONE *IN PEIUS* DEL PATRIMONIO NETTO

**Abstract**

Theoretical basis of the distinction between “registered capital”, “net asset” and “working capital” is the object of this article, that aims at giving a key in dealing with the juridical problem of the “loss of capital” and its consequences.

**1. Il capitale in funzionamento.** “Capitale sociale” è una nozione ambigua<sup>1</sup>. Attinge a un concetto economico ma si trasfigura quando assurge a nozione giuridico-formale, presupposto di conseguenze applicative. Il diritto impone un vincolo che non ha alcuna logica sul piano economico, quello di suddividere in segmenti almeno annuali processi economicamente indivisibili, al fine di rendere, a cadenze temporali inderogabili, un simulacro di risultato “del periodo” e una fotografia di un patrimonio largamente condizionato da fenomeni in divenire, nel plurimo senso di essere già inciso da modificazioni rilevate nel periodo ma da stralciare ad esercizi successivi in base al principio di competenza (risconti attivi e passivi, rimanenze finali), di doversi rappresentare come già inciso da eventi non ancora manifestatisi o rilevati, eppur “di competenza” dell’esercizio (ratei attivi e passivi, fatture da emettere e da

<sup>1</sup> Cfr. PORTALE, *Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata*, in *Tratt. delle soc. per az.*, diretto da Colombo-Portale, 1, II, Torino, 2004, 3 ss.; SPOLIDORO, voce «Capitale sociale», in *Enc. dir.*, Aggiornamento IV, Milano, 2000, 195 ss.

ricevere, fondi rischi) e di dover isolare in frazioni annuali costi per l'acquisizione di beni materiali e immateriali a fecondità pluriennale (ammortamenti, disaggio di emissione).

Se si eccettua l'irrealistico caso didattico del capitale sociale al momento "zero" della vita della società, in cui esso può grossolanamente identificarsi con la somma del valore degli apporti dei soci e, quindi, con il patrimonio sociale – situazione che non si dà mai, in concreto, perché il capitale viene istantaneamente inciso dai costi di costituzione della società – in qualunque momento di intenda offrire durante la vita dell'impresa sociale una rappresentazione del "capitale" e del "patrimonio", tali nozioni risentono di quell'artificio, e acquistano un contenuto che le allontana, a causa del diritto, sia dal significato propriamente economico (in cui i valori dei cespiti non sono quelli di scambio bensì funzione delle prospettive reddituali del complesso aziendale) sia da quello civilistico di compendio delle situazioni attive e passive già realizzate e perciò "esistenti", ai sensi dell'art. 2740, cod. civ.

"Capitale" e "patrimonio" divengono, piuttosto, sul piano giuridico, due nozioni convenzionali<sup>2</sup> di tipo strettamente contabile: l'uno, fisso e storico, dato inamovibile rappresentativo dell'apporto dei soci<sup>3</sup>, insensibile ai fatti ed eventi gestionali attuali e prospettici; l'altro, necessariamente variabile, esprime alla fine dell'esercizio una sintesi di dati contabili attivi e passivi rilevati in obbedienza alle disposizioni di legge e, ove e per quanto consentito, ai principi della scienza ragionieristica.

L'uno e l'altro sono privi<sup>4</sup> di capacità espressiva di fenomeni reddituali positivi in divenire (i quali possono essere rilevati contabilmente, giusta l'art. 2423 *bis*, co. 1, n. 2, cod. civ., solo se "realizzati" e comunque, giusta il successivo n. 3, sempre che "di competenza" dell'esercizio) se non nella stretta misura in cui il diritto lo concede. L'uno e l'altro sono invece esposti al vincolo di

---

<sup>2</sup> Cfr. SIMONETTO, *Concetto e composizione del capitale sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 1956, I, 48 ss.

<sup>3</sup> FERRI, *Le società*, in *Trattato di dir. civ.*, diretto da Vassalli, 3<sup>a</sup> ed., Torino, 1987, 423 s.; ma v. PORTALE, *Capitale*, cit., 9.

<sup>4</sup> V. la discussione di ANGELICI, *Le disposizioni generali sulla società per azioni*, in *Trattato di dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, 16, Torino, 1985, 200 ss.

immediata contabilizzazione dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio (art. 2423 *bis*, co. 1, n. 4, cod. civ.). Ne consegue che né l'uno né l'altro sono concetti capaci di un significato "reale" (cioè di controvalore di "beni", si intenda ciò come somma algebrica del valore degli *asset* o come valore economico del compendio, inclusivo del reddito atteso, dell'avviamento). Sono nozioni convenzionali, a puro beneficio del diritto che, su di esse, costruisce il proprio impianto precettivo<sup>5</sup>.

È chiaro allora che quando si utilizzano espressioni del tipo "capitale sociale pregiudicato dalle perdite" ovvero "riduzione reale del capitale" o altre relative al "rapporto tra capitale e patrimonio" occorre essere accorti che, sul piano giuridico, esse hanno una portata specifica e ristretta. Esse significano, semplicemente, che l'ammontare delle corrispondenti grandezze contabili, scaturenti dalla norma di contabilizzazione, è tale da imporre o rendere possibili alcuni tipi di deliberazioni societarie. Le stesse nozioni non significano, di per sé, nulla, invece, né sul piano del valore di scambio – quindi di espropriazione – dei cespiti aziendali (il "patrimonio" a garanzia dei creditori *ex art.* 2740, cod. civ.) né sulle prospettive reddituali dell'impresa, che il redattore della contabilità non è autorizzato a rilevare.

Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale occorre quindi sgombrare il campo dalla tentazione di rinvenire in esse delle deliberazioni incidenti sul patrimonio in senso fisico-giuridico, o nel senso di riadeguare i valori contabili a dispersioni patrimoniali già avvenute (riduzione per perdite) o in quello di effettuare attribuzioni patrimoniali in favore dei soci (riduzione con liberazione di conferimenti). Si tratta, invece, sempre – anche quando vi sia un concorrente effetto dispositivo patrimoniale in senso civilistico – di deliberazioni che incidono sulle grandezze contabili, artificiose tanto quanto è artificiosa la suddivisione, in esercizi unitari, dei processi gestionali e la fotografia "secondo competenza" dei loro effetti.

Si tratta, se vuol utilizzarsi un'espressione – convenzionale, senza alcuna capacità precettiva – che individui la specificità delle nozioni normative di

---

<sup>5</sup> Cfr. SPOLIDORO, *Capitale*, 208 ss.

“capitale” e “patrimonio” rispetto a quella economica e a quella civilistica, di valutare lo stato del capitale e del patrimonio in una prospettiva “di funzionamento” (contrapposta a quella di cessazione, che impone la liquidazione degli *asset* e la dispersione degli effetti reddituali attesi), vale a dire quali risultanti della somma algebrica delle componenti attive e passive rilevate in conformità ai criteri di legge, postulanti la continuazione dei processi in corso.

Le norme precettive relative alla riduzione del capitale sociale postulano questa specifica configurazione del “capitale” e del “patrimonio”, in quanto postulano sempre la continuità aziendale.

**2. Perdita del capitale: profili contabili e profili giuridici, due nozioni “sghembe”.** Se è vero che capitale e patrimonio, in senso giuridico, sono grandezze contabili costituenti la risultante della rilevazione contabile delle attività e della passività, di cui esprimono la differenza, operata nel rispetto delle norme prescrittive loro riferite, allora anche la determinazione della loro consistenza e persistenza dipende strettamente dai criteri contabili utilizzati.

La legge (art. 2423 *bis*, co. 1, n. 1, cod. civ.) impone che la valutazione delle voci di bilancio avvenga «*nella prospettiva della continuazione dell'attività*». Ciò che implica la modificazione del criterio di legge, dunque, è sempre e soltanto la perdita della continuità aziendale. Registrata una simile perdita di continuità, eventuali rettifiche in diminuzione dei valori “di funzionamento” degli *asset* possono comportare una perdita patrimoniale (contabile) e riflettersi in una perdita del capitale sociale (le rettifiche in aumento, che sul piano contabile avrebbero senso e sarebbero giustificate se, passando da una prospettiva di funzionamento a una di liquidazione, il presumibile valore di realizzo dei cespiti fosse maggiore di quello contabile, non sono invece comunque ammesse dal diritto). In tal caso la perdita del capitale sociale sarebbe l'effetto della perdita di valore degli *asset* causata dalla perdita di continuità.

Ma la perdita del capitale sociale può essere a sua volta una causa di scioglimento della società (art. 2484, co. 1, n. 4, cod. civ. ). Se, dunque, la

valutazione “in continuità” degli asset conduce all’emersione di una perdita del capitale sociale, è quest’ultima (in assenza di contromisure) a provocare la perdita di continuità e, quindi, a costituire il presupposto perché i redattori del bilancio passino dal criterio di funzionamento a quello di liquidazione.

Dev’essere però chiaro che le norme che, rilevata una perdita del capitale, impongono l’adozione di certi provvedimenti (convocazione dell’assemblea per gli opportuni provvedimenti, riduzione ed eventuale riaumento o trasformazione, liquidazione) non hanno mai quale presupposto una perdita del capitale derivante dall’applicazione dei criteri di liquidazione anziché quelli di continuità perché postulano sempre che si operi in una prospettiva di funzionamento e mai in una di scioglimento. Se, in altri termini, la perdita di continuità aziendale è la causa della perdita del capitale (preesiste, cioè, a questa, e la provoca a causa della doverosa modificazione dei criteri di rilevazione contabile degli asset), le delibere inerenti al capitale sociale saranno, a tutto concedere, conseguenza delle delibere che la società è tenuta ad assumere in dipendenza della perdita di continuità, non il loro presupposto. Se la società non rimuoverà la causa che ha pregiudicato la continuità aziendale, allora il capitale sarà effettivamente perduto, e lo scioglimento dipenderà dalla prima, non dalla seconda circostanza. Instauratasi una causa di scioglimento per perdita di continuità, la delibera relativa al capitale (a causa di ciò) perduto esce dall’area del dovere ed entra in quella della mera facoltà. La società potrà deliberare la riduzione ma non avrà alcun onere di farlo, atteso che le conseguenze postulate dalla mancata delibera si sono già prodotte.

Ne deriva un non perfetto allineamento, sul piano concettuale, del profilo contabile e di quello giuridico.

Su quello contabile l’evento che pregiudica la continuità non ha bisogno di altro filtro per obbligare i redattori del bilancio a rettificare i valori in una prospettiva di liquidazione. Non interessa che il capitale sociale sia stato perciò perduto o meno.

Su quello giuridico le disposizioni precettive intanto si giustificano in quanto la società abbia una prospettiva di “funzionamento”: ad essere normata

da quelle disposizioni è la discrasia tra tale prospettiva e lo stato attuale del capitale, nel senso che, se si intende mantenere la prima, è necessario intervenire sul secondo.

È fin troppo chiara, in questo contesto, la totale irrilevanza del valore intrinseco dei cespiti compresi nel patrimonio aziendale, riguardati in una prospettiva di scambio, cioè di liquidazione. Quello che è il perno della nozione civilistica del patrimonio non gioca alcun ruolo nella nozione di perdita del capitale ai fini che qui interessano.

**3. Riduzione “reale” del capitale: l’equivoco dell’espressione “reale”.** La differenza di piani tra nozione “di funzionamento” del capitale e nozione civilistica si presenta in modo plastico nelle operazioni di riduzione cosiddetta “reale” del capitale, cioè con restituzione ai soci di ricchezza corrispondente ai conferimenti ovvero con loro liberazione dal debito di conferimento non ancora eseguito.

Tutto sta nell’ambiguità del termine “reale”.

In questo caso si ha – in senso civilistico – una vera e propria diminuzione del patrimonio sociale dovuta alla delibera di riduzione. La riduzione è, in questa specifica accezione, “reale”, cioè tangibile perché incidente su concrete poste contabili (cassa; crediti) di cui il patrimonio sociale risulta privato.

Tuttavia non può trascurarsi che il capitale del quale si predica la “riduzione” non rappresenta un patrimonio statico – in senso civilistico – consistente nella somma degli elementi attivi e passivi che lo compongono. Come detto, il capitale – quale risultante di attività e passività appostate secondo criteri contabili che esprimono, oltre a quelli “statici”, anche valori o diminuzioni di valori in formazione – è un dato contabile, la cui consistenza e il cui valore sono il riflesso di quella segmentazione artificiosa, in esercizi unitari, dei fenomeni inscindibili d’impresa.

Si assiste allora, in questi casi, a una commutazione di un valore contabile, quello del quale si opera la riduzione, in un’entità fisica avente specifica autonomia sul piano civilistico-patrimoniale. Fino all’estremo, non

infrequente, che il capitale sociale sia abbondante e possa essere ridotto e tuttavia non vi siano risorse patrimoniali disponibili per liquidare il diritto del socio, dovendosi a tal fine ricorrere all'indebitamento.

Tale precisazione deve mettere in guardia sul possibile, quanto grossolano, errore di invertire il presupposto con la conseguenza. Anche in questo caso la riduzione del capitale postula la determinazione del suo valore secondo criteri di funzionamento. E' distribuibile, cioè, quel valore contabile che sintetizza in sé anche gli effetti di competenza dei processi in formazione, e mai il valore intrinseco di scambio dei cespiti aziendali, pur ove in ipotesi più elevato di quello accoglibile contabilmente in ossequio ai criteri di valutazione di legge.

**4. Capitale e patrimonio netto.** Capitale sociale e patrimonio netto sono dunque, sul piano giuridico, due grandezze contabili – risultanti, cioè, dall'applicazione dei criteri di valutazione contabili agli elementi dell'attivo e del passivo di cui costituiscono la risultante algebrica – la cui fonte consiste nelle norme relative al trattamento degli utili e delle perdite dell'esercizio e in quelle relative all'accensione di riserve a fronte di particolari operazioni concernenti il patrimonio (riserve di capitale: sovrapprezzo azioni, rivalutazione monetaria, azioni proprie, ecc.).

Dissociati fin dal primo istante della vita sociale, capitale sociale storicamente dato e patrimonio netto (che lo contiene quale sua componente algebrica) non esprimono altro che un particolare regime imposto al trattamento della differenza tra attivo e passivo rilevabile alla fine dell'esercizio, sotto il duplice profilo della sua distribuibilità ai soci (condizioni, procedimento, limiti) e della neutralizzazione delle perdite in vista della prosecuzione della gestione e della distribuibilità delle future utilità.

E', questo, il concetto della "stratificazione" del patrimonio netto, con cui si esprime il fatto che le diverse "fasce" contabili che lo compongono reagiscono – con gradi diversi e sulla base di presupposti disomogenei – alle istanze di appropriazione da parte dei soci e alle perdite gestionali. Si tratta di categorie normative, non economiche né fisiche. Con esse si misura se e in che misura

occorre preservare o ricostituire un certo ammontare di differenziale tra attivo contabile e passivo contabile<sup>6</sup> prima di poter distribuire ricchezza ai soci (diminuendo in tal modo l'attivo o incrementando il passivo per finanziare la distribuzione) ovvero per poter continuare ad operare senza necessità di iniezione di nuove risorse patrimoniali.

Da questo punto di vista, il quadro è composito e non omogeneo<sup>7</sup>. A fronte di una stratificazione crescente (o decrescente, a seconda del punto di vista) delle riserve derivanti dagli utili gestionali – le quali, secondo regole omogenee, sono distribuibili e fronteggiano le perdite partendo da quelle più disponibili fino a quelle di massima indisponibilità (secondo la sequenza: utile non allocato dall'assemblea – riserve "facoltative" – riserve statutarie – riserva legale, quest'ultima solo a presidio delle perdite, e pur essa stessa distribuibile previa riduzione del capitale sociale ovvero trasformazione della società) – le riserve originanti da operazioni meramente patrimoniali sono soggette a regole specifiche, ciascuna alle proprie, senza coerenza e organicità.

Su tutte le riserve campeggia il capitale sociale, ultimo baluardo esprime la differenza "minima" tra attivo e passivo<sup>8</sup> (quella iniziale, corrispondente al conferimento) che occorre venga assicurata prima di distribuire ai soci il primo euro di utili e per poter continuare ad operare.

Anche questa differenza "minima", tuttavia, è null'altro che una nozione normativa, l'espressione, cioè, di un trattamento legale del patrimonio contabile. Caduto – già nella disciplina della perdita del capitale, secondo cui i soci non hanno mai l'obbligo, bensì semmai l'onere di ripristinare il capitale minimo, nonché in quella dei conferimenti in natura sovrastimati, secondo cui non v'è obbligo di "rabbocco" del capitale rivelatosi insussistente all'esito della verifica degli amministratori – il mito del capitale quale garanzia dei creditori sociali, intesa quale presidio fisico-giuridico nel senso civilistico dell'art. 2740, cod. civ., con la riforma del 2003 è caduto anche il mito dell'intangibilità del capitale iniziale in assenza di un'oggettiva (e motivata) sua "esuberanza"

---

<sup>6</sup> Cfr. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio. Strutture e valutazioni*, Torino, 1987, 267.

<sup>7</sup> Ancora COLOMBO, *Il bilancio*, cit., 264 s.

<sup>8</sup> Cfr. PORTALE, *Capitale*, cit., 10 s.

rispetto all'oggetto sociale. Oggi può dirsi che anche quel baluardo ultimo, che segna la differenza "minima" dell'attivo e del passivo contabile, è oggetto di piena disponibilità e distribuibilità, con l'unico limite che l'impresa sociale non venga privata del differenziale minimo richiesto per la conservazione del "tipo" societario e, comunque (pur prescegliendo un "tipo" non soggetto a previsioni quantitative minime di capitale), del capitale corrispondente alle esigenze di perseguimento dell'oggetto sociale.

**5. Sintesi: la persistenza e la "variazione del capitale" in corso di gestione.** Così configurato, il capitale sociale è una grandezza contabile che misura situazioni giuridiche soggettive (diritti, obblighi, oneri, facoltà) durante il corso ordinario della gestione sociale.

La sua disciplina si rapporta sempre a un problema di continuità gestionale, si è detto. Ora è chiaro che ciò dipende dal fatto che è solo in rapporto alla continuità che si richiede la persistenza – a parità di condizioni organizzative – di almeno un certo ammontare di differenza contabile tra attività e passività. Come le grandezze contabili, si è visto, sono soggette al principio della rilevazione del valore secondo continuità (e competenza, che ne costituisce il riflesso), così la loro sintesi – il capitale sociale, appunto – postula la continuità ed esprime una condizione di continuità.

Ciò deve intendersi in due sensi.

In un primo senso, quale principio secondo cui ai soci non è tendenzialmente precluso, durante la gestione, riappropriarsi di mezzi patrimoniali apportati alla società, se e fino a quando non sia pregiudicato il differenziale minimo di legge. Sono note le critiche a questo modo di concepire la funzione del capitale sociale, il cui minimo legale non assicura né una capitalizzazione commisurata con le esigenze di un'equilibrata azione imprenditoriale né con quelle di tutela del ceto creditorio. Ma questa è la disciplina di legge e quindi, rispettato il vincolo formale, i soci possono tendenzialmente disporre del capitale, pur nel rispetto di regole ispirate a

maggior solennità, con maggioranze rafforzate e a condizione di offrire idonee garanzie ai creditori eventualmente oppositori.

In un secondo senso, quale principio secondo cui con il venir meno, durante la gestione, di quel differenziale minimo la continuità stessa è pregiudicata a meno di nuovi apporti. Prospettiva, anch'essa, parimenti criticabile per difetto, a causa del fatto che, basata com'è su un dato meramente quantitativo, rispettoso del minimo legale, essa è incapace di esprimere un vincolo di coerenza dell'azione ripatrimonializzatrice dei soci agli obiettivi imprenditoriali, in concreta connessione con la situazione attraversata dall'impresa nel momento in cui la perdita si manifesta. Anche questo appare dunque piuttosto un retaggio dell'obsoleta concezione del capitale come valore minimo a tutela dei creditori, come "cuscinetto" minimo (cioè differenziale positivo tra tutti gli attivi e tutti i passivi) che non una regola realmente capace di cogliere la funzione economica del capitale, in una prospettiva, cioè, di produzione del reddito.

**6. Riduzione operata dalla delibera societaria e delibere organizzative conseguenti a una modificazione *in peius* del patrimonio netto.** La riduzione del capitale sociale, dunque, è una modificazione del dato contabile espresso nel patrimonio netto che segue a una deliberazione dell'assemblea societaria. È, questo, l'unico dato che hanno in comune le due fattispecie di riduzione disciplinate dal codice civile: sia la riduzione "reale" (art. 2445, cod. civ.) sia la riduzione per perdite (artt. 2446 e 2447, cod. civ.) sono l'oggetto e l'effetto di una corrispondente delibera, ad esito della quale – e solo ad esito della quale – i redattori del bilancio devono esporre nel patrimonio netto il ridotto ammontare del capitale sociale.

I presupposti delle due fattispecie non hanno, invece, nulla in comune.

La riduzione "reale", cioè con restituzione di apporti ai soci o con loro liberazione dall'obbligo di conferimento, ha il proprio presupposto esclusivo in un atto di autonomia della compagine societaria, la quale – postulando la persistenza di un capitale minimo coerente ai vincoli di legge – decide di

riassegnarsi parte degli apporti effettuati. Alla deliberazione consegue, in questo caso, una riduzione effettiva del patrimonio sociale, di cui il ridotto ammontare del capitale indica la misura.

La riduzione per perdite, viceversa, si fonda su una già intervenuta riduzione del patrimonio sociale, prodotta non da un atto di autonomia ma dal risultato negativo della gestione. Il patrimonio netto contabile già rappresenta il ridotto valore patrimoniale, atteso che in questo caso accoglie, oltre alle poste del capitale sociale e delle riserve, anche quello, di opposto segno algebrico, della perdita, sì che il valore netto esposto in bilancio risulta già diminuito. La deliberazione societaria, al pari dell'altra fattispecie, costituisce il presupposto giuridico-formale perché il capitale sociale possa essere numericamente ridotto e la perdita corrispondentemente eliminata. La portata della deliberazione, quindi, è essenzialmente di ordine organizzativo, nel senso che essa segna il minor valore degli apporti di capitale residui, dunque il minor valore nominale complessivamente rappresentato dalle partecipazioni sociali, ma allo stesso tempo sancisce la regola organizzativa su cui dovrà commisurarsi la politica di distribuzione ai soci dei futuri utili, imponendo un nuovo, e ridotto, parametro di riferimento per l'accensione delle riserve e un nuovo e ridotto presidio minimo da rispettare prima di distribuire il primo euro di nuovi utili.

Nei casi più gravi in cui la perdita sia stata tale da pregiudicare addirittura il valore minimo di capitale sociale imposto perché la società possa mantenere il proprio tipo, e in quelli ancor più gravi in cui la perdita abbia integralmente eroso il capitale sì da pregiudicare la possibilità stessa per la società di continuare ad operare, la riduzione del capitale è una tappa intermedia di un processo obbligatoriamente più articolato. Ad essa segue necessariamente un atto organizzativo ulteriore per effetto del quale si instaura un regime organizzativo nuovo di continuità (trasformazione del tipo) o discontinuità (messa in liquidazione). La riduzione del capitale costituisce anche in questi casi il presupposto per una modificazione organizzativa, ma non sufficiente, richiedendo il concorso di un momento deliberativo ulteriore. Quando l'inerzia della compagine societaria renda necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria,

la delibera di riduzione perde qualsiasi autonoma rilevanza e diviene, nella prospettiva dello scioglimento, del tutto inutile.

Rappresenta, infine, una sorta di contaminazione tra le due fattispecie la riduzione del capitale sociale dipendente da eventi che interessano il patrimonio sociale in via diretta e non quale riflesso del risultato della gestione. Ciò accade quando si verifica un presupposto che impone la riduzione del capitale in quanto riguardante specifici asset compresi nel patrimonio (riduzione da rideterminazione del valore dei conferimenti: art. 2343, co. 4, cod. civ.) ovvero originante dall'atto negoziale di uno o più soci che esercitano il diritto alla liquidazione della propria quota (riduzione da recesso: art. 2345, co. 6, cod. civ.).

In comune con le due fattispecie "generali" sta il fatto che, anche in questi casi, la riduzione contabile rappresenta l'effetto giuridico-formale di un atto deliberativo, senza il quale la ridotta misura non potrebbe essere esposta.

Molto diversi sono, però, i presupposti e il procedimento rispetto alle fattispecie della riduzione "reale" e della riduzione per perdite.

Nel caso di riduzione dovuta ad accertata sovrastima di conferimenti, il presupposto della riduzione consiste in una sequenza procedimentale, inaugurata dalla revisione della stima dei conferimenti ad opera degli amministratori, seguita dalla chiamata del socio a un eventuale rabbocco (fase non obbligatoria, come non è obbligatorio il rabbocco) e dalla registrata indisponibilità del socio ad effettuarlo. La riduzione del capitale, resa a questo punto obbligatoria, costituisce un mero adattamento formale del valore del conferimento iniziale a quello effettivo e dunque non postula alcun ruolo dell'autonomia deliberativa dei soci, a differenza di qualunque altra ipotesi di riduzione: essa può, e anzi deve, essere operata direttamente dagli amministratori, ai quali compete anche l'annullamento delle corrispondenti azioni (in vista di ciò depositate presso la società e dichiarate intrasferibili fino al completamento della revisione della stessa dall'art. 2343, co. 3, cod. civ.)

La riduzione scaturisce, in questo caso, *lato sensu* da una sequenza di atti di autonomia, positivo (conferimento), negativo (mancato rabbocco del valore),

organizzativo (determinazione dell'organo amministrativo), e tuttavia la sequenza logica è la stessa della riduzione per perdite: il fatto che produce l'esigenza di ridurre il capitale preesiste all'atto di riduzione, quest'ultimo ha la funzione di ricondurre il valore formale del capitale al valore effettivo, tanto che l'omessa riduzione ovvero, se inciso il valore minimo di legge, l'omessa adozione di misure ulteriori di ripristino del capitale o di trasformazione in altro tipo societario, producono gli stessi effetti del caso delle perdite rilevanti, vale a dire lo scioglimento della società e l'obbligo di metterla in liquidazione.

Nel caso della riduzione del capitale "da recesso" la riduzione del capitale costituisce a sua volta la tappa finale di un procedimento, il cui innesco però, a differenza del caso precedente, è un comportamento del socio titolare della partecipazione di cui si rende necessaria la liquidazione. La fattispecie, sotto questo profilo, sembra più vicina alla riduzione "da deliberazione", e comunque, al pari di questa, postula una distribuzione patrimoniale in favore del socio ed è quindi "reale". Come nel caso precedente, la riduzione "da recesso" è l'ultima tappa di una sequenza ispirata all'obiettivo di evitarla (offerta in opzione delle partecipazioni agli altri soci, offerta a terzi, pagamento ricorrendo a poste del patrimonio netto disponibili) che non abbia avuto il successo sperato. Essa, tuttavia, presenta alcuni caratteri che la assimilano piuttosto alla riduzione "obbligatoria" per perdite, in quanto, esaurito invano il procedimento sopra detto, la società ha l'obbligo di ridurre il capitale e, se la misura del patrimonio netto non fosse sufficiente a fronteggiare il credito del socio, ha l'obbligo di deliberare la liquidazione. La riduzione è quindi "volontaria", in quanto la distribuzione patrimoniale è conseguenza dell'atto deliberativo, e però "obbligatoria", in quanto atto dovuto, con comminatoria delle sanzioni organizzative tipiche dell'incapacità della società a darvi corso.

\*Lo scritto rappresenta, con adattamenti, la parte introduttiva di una voce dedicata alla "Riduzione del capitale sociale" di futura pubblicazione nella sezione societaria della Collana Pratica Professionale diretta da R. Rordorf, Giuffrè Editore, Milano.